

## REGIONE MOLISE

### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 25

Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica.  
(GU n.6 del 8-2-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise  
n. 35 - parte prima del 31 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 gli articoli 7, 7-bis e 7-ter della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2002) e la legge regionale 12 novembre 2013, n. 20 (Modifiche all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7) sono abrogati.

#### Art. 2

1. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 26 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogata.

2. Il Difensore civico in carica cessa dall'incarico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento.».

#### Art. 4

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo; «Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attivita' dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2.»;

b) al comma 11 le parole «Il rapporto di lavoro delle unita' di cui al comma 7 viene costituito» sono sostituite dalle parole «I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati»;

c) al comma 14 le parole «I contratti» sono sostituite dalle parole «I rapporti di lavoro»;

d) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: «14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento.».

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 dicembre 2013

DI LAURA FRATTURA